



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/21 DEL 3.04.2018

Oggetto: Parziale modifica della deliberazione della Giunta del 23.12.2016 n. 69/21 concernente "Approvazione direttive istruttorie e procedure per gli incentivi di cui all'art. 19 della L.R. 22.4.1997, n. 16 "Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale". Sostituzione della Delib.G.R. del 28.12.1999, n. 52/4 "Approvazione direttive istruttorie e procedure per gli incentivi. Titolo IV° Artt. 18 - 19 - 20 - 21 e 22".

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale illustra brevemente la nuova proposta di regolamentazione per l'erogazione dei contributi in conto occupazione alle Cooperative ed ai loro consorzi, prevista dall'art. 19 della L.R. n. 16 del 22.4.1997, che andrà a migliorare la nuova disciplina introdotta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 69 /21 del 23 dicembre 2016.

La proposta nasce dall'analisi degli effetti della nuova procedura, effettuata in occasione dell'incontro con le Centrali Cooperative tenutosi il 17.1.2018, da cui sono emersi gli indubbi vantaggi introdotti dal nuovo regolamento, ma, nel contempo, sono state suggerite alcune proposte per rendere ancora più efficace la misura.

Si tratta di modifiche di dettaglio che andranno a migliorare la struttura del finanziamento, che invece rimarrà inalterato nei suoi principi fondanti.

In particolare, è necessario prevedere:

1. Anzianità di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociale, nella sezione B, di almeno 2 anni per poter accedere al finanziamento.

La disposizione è necessaria per evitare misure premiali verso le cooperative sociali costituite ad hoc solo per essere aggiudicatarie di determinati appalti, fenomeno diffuso specialmente nei piccoli comuni, e che poi cessano di esistere al termine degli stessi appalti. L'anzianità di iscrizione, come requisito di partecipazione, è elemento in grado di dimostrare la solidità e dunque la serietà della Cooperativa sociale. La durata almeno biennale dell'iscrizione all'Albo regionale, è mutuata da fattispecie analoghe previste dalla legislazione regionale.

2.A. Differenziazione dei contributi per incentivare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto a quelli a tempo determinato.



2.B. Differenziazione dei contributi per incentivare le assunzioni dei lavoratori svantaggiati rispetto ai lavoratori privi di svantaggio.

Va ricordato che l'art. 21 della L.R. 9.3.2015, n. 5 ha esteso il contributo in conto occupazione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Ciò ha comportato effetti distorsivi in quanto si incentivano i lavori di natura temporanea rispetto a quelli a tempo indeterminato, che costituiscono l'obiettivo del finanziamento in argomento. Pertanto, al fine di favorire mediante criteri premiali, le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, in conformità al predetto obiettivo, l'Assessore propone di prevedere forme di maggiorazione del contributo per i rapporti a tempo indeterminato rispetto alle domande aventi ad oggetto i rapporti a tempo determinato. Analoghe ragioni, inoltre, inducono a favorire anche le richieste di contributo che abbiano ad oggetto le retribuzioni corrisposte ai lavoratori svantaggiati. A questo proposito, si osserva che, sebbene la disciplina sia interamente volta a facilitare l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro, il finanziamento copre i rapporti di lavoro sia di questi soggetti sia degli altri lavoratori. L'esperienza acquisita ha dimostrato che le domande riguardano in grandissima misura il finanziamento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori non svantaggiati, il che rende l'intervento in argomento poco efficace rispetto agli obiettivi principali. Pertanto, le Centrali Cooperative, nella citata riunione del 17.1.2018, hanno suggerito di introdurre misure premiali a favore dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di quelli instaurati nei confronti dei lavoratori svantaggiati. Al fine di coordinare queste due direttrici, l'ipotesi illustrata dall'Assessore prevede l'introduzione di scalini che differenzino l'importo massimo concedibile, sempre nel limite di € 60.000, nei termini che seguono:

| Massimale | Tipologia di rapporti oggetto della richiesta domanda | |
|------------------|--|--|
| € 60.000,00 | solo rapporti a tempo indeterminato | solo lavoratori svantaggiati |
| € 50.000,00 | solo rapporti a tempo indeterminato | lavoratori non svantaggiati e svantaggiati |
| € 45.000,00 | rapporti a tempo determ. e indetermin. | lavoratori non svantaggiati e svantaggiati |
| € 30.000,00 | solo rapporti a tempo determinato | lavoratori non svantaggiati e svantaggiati |

3. Rotazione delle cooperative sociali aventi diritto.

Per consentire una più ampia partecipazione, si propone l'introduzione del meccanismo della rotazione dei beneficiari, al fine di evitare che alcune cooperative sociali siano fruitrici in modo continuativo del contributo in questione a scapito di altri soggetti.



La proposta prevede che dopo due anni di agevolazione, la cooperativa sociale debba attendere un anno per presentare di nuovo la domanda.

In ossequio al principio della irretroattività, il conteggio avverrà per le domande presentate dal 2018.

4. Criterio per valutare le domande pervenute nel medesimo tempo.

Il finanziamento in questione si fonda sull'ordine cronologico delle domande, pervenute in via informatica, calcolato al secondo.

Poiché si sono verificati numerosi casi di domande giunte nello stesso secondo, posto che potrebbe accadere che le risorse disponibili non siano sufficienti per coprire interamente le medesime, è necessario fissare un criterio risolutivo, poiché la ripartizione in misura percentuale del residuo creerebbe ingiustizie, considerato inoltre che il principio della rotazione causerebbe la perdita della possibilità di partecipare a un futuro bando per un contributo fruito solo in parte.

Come emerso in occasione della citata riunione, in caso di domande pervenute nello stesso tempo si propongono, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) verrà preferita la cooperativa sociale che ha percepito, nell'arco del quinquennio trascorso, un numero minore di provvedimenti di finanziamento per la presenta misura;
- b) in caso di parità, verrà preferita la cooperativa sociale con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali;
- c) in caso di ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio in seduta pubblica.

5. Semplificazione delle procedure istruttorie mediante il ricorso alle dichiarazioni sostitutive e all'esercizio del potere di controllo.

Allo scopo di rendere più agevole la redazione della documentazione finale attestante la sussistenza delle retribuzioni oggetto del contributo nonché il conseguenziale esame da parte del Servizio istruttore, in ossequio al principio già espresso dalla Delib.G.R. n. 39/19 del 15.7.2008, si propone di ampliare il campo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà (art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445), evitando così di dover produrre la documentazione sottostante a sostegno del contributo.

Al fine di vigilare sulla correttezza delle dichiarazioni sostitutive, il Servizio istruttore si attiverà per svolgere controlli a campione e mirati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia in merito all'attività effettivamente svolta e sia per la rendicontazione delle spese oggetto del contributo.

6. Abrogazione dell'art. 1. b) della Delib.G.R. n. 69/12 del 23.12.2016 (sdoppiamento della fase di partecipazione).



L'introduzione del principio dell'autocertificazione dei costi, si rifletterà in una maggiore celerità nelle istruttorie e dunque verrà meno la necessità di distinguere tra la domanda di partecipazione e la documentazione da inviare in un secondo momento, adempimento da espletare qualora la cooperativa sociale fosse rientrata in posizione utile nella graduatoria, come era invece previsto dalla precedente Delib.G.R. n. 69/12 del 23.12.2016, al punto 1. b).

Quest'ultima disposizione, pertanto, sarà abrogata dal presente punto.

7. Criteri e modalità applicative.

Il Servizio competente per materia provvederà a disciplinare con proprio atto i criteri e le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità applicative della presente deliberazione che modifica parzialmente la precedente regolamentazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/21 del 23 dicembre 2016;
- di approvare, per l'effetto, i punti di cui ai numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 esposti in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru